

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 luglio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgietti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge

In data 27 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUEMI ed altri: « Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere » (5188);

BUTTI: « Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi » (5189);

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni in materia di requisiti di sicurezza degli edifici » (5190);

PEZZELLA ed altri: « Agevolazioni per l'accesso all'abitazione delle giovani coppie » (5191);

PEZZELLA ed altri: « Norme in materia di tutela degli utenti dei servizi bancari » (5192);

LETTIERI: « Norme concernenti l'attività di chirurgia estetica » (5193).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 luglio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1281-B. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

concernenti norme generali sull'azione amministrativa» (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3890-B).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 14 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea Sandi ed altri n. 9/4489/178, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure a tutela del *made in Italy*.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 22 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Foti ed altri n. 9/4653/17, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2004, concernente il trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di catasto.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, la relazione, riferita all'anno 2003, sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (doc. CLVI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 luglio 2004, pagina 3, prima colonna, trentunesima riga, espungere il nome: « Giovanardi »; a pagina 66, seconda colonna, trentaseiesima riga, sostituire il nome: « Perrotta », con i seguenti: « Lucidi, Minniti, Ruzzante ».

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA PENSIONISTICA E DELEGHE AL GOVERNO NEL SETTORE DELLA PREVIDENZA PUBBLICA, PER IL SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL'OCCUPAZIONE STABILE E PER IL RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2145-B)

(A.C. 2145-B – Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

valutate le misure di carattere sociale alla luce delle finalità del provvedimento, teso a frenare il previsto aumento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL nei prossimi anni;

giudicate positivamente le agevolazioni contributive per i soggetti che siano in situazione di disabilità grave, nonché per i soggetti che assistano familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *r*), del testo;

ravvisata, tuttavia, l'esistenza di problematiche in materia di pensioni di reversibilità, stante la sempre più frequente contrazione di matrimonio fra soggetti in età avanzata e giovanissime donne extracomunitarie e non, finalizzati unicamente a garantirsi la percezione della pensione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a rivedere, superato l'obiettivo primario di garantire la stabilizzazione del rapporto spesa previdenziale/PIL, l'istituto della pensione di reversibilità, ipotizzando una diversa ripartizione

dell'assegno di reversibilità qualora sussistano figli di primo letto privi di reddito o a basso reddito ovvero disabili in concorrenza col coniuge superstite non genitore.

9/2145-B/1 Francesca Martini, Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

le misure contenute nel provvedimento in esame sono finalizzate a stabilizzare il rapporto tra spesa previdenziale e PIL, onde assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio nel medio-lungo periodo;

esiste il problema irrisolto delle cosiddette «donne silenziose», ovvero di quella categoria di lavoratrici che, per scelta o per necessità, hanno prestato attività lavorativa per brevi periodi ovvero hanno sacrificato la loro carriera professionale per dedicarsi alla famiglia e, pertanto, hanno versato contributi per un numero di anni non sufficienti a garantire loro un minimo pensionabile,

impegna il Governo

ad adottare, in via prioritaria, una volta perseguita la stabilità finanziaria del sistema pensionistico, le opportune iniziative al fine di ridefinire del trattamento previdenziale delle lavoratrici che hanno prestato attività lavorativa per un periodo

di tempo tale da non giungere al completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici.

9/2145-B/2 Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

valutata la riforma previdenziale un atto necessario e non più rinviabile per frenare il crescente aumento del rapporto tra spesa previdenziale e PIL e garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio;

tenuto conto che permane il rischio di povertà per i soggetti in età avanzata che non possono più prestare attività lavorativa e percepiscono una pensione di importo irrisoria rispetto al continuo aumento del costo della vita,

impegna il Governo

ad attivarsi nell'ambito di una strategia fiscale improntata alla sostenibilità, affinché il potere di acquisto delle pensioni percepite da soggetti in età avanzata sia tutelato con riferimento al reale costo della vita.

9/2145-B/3 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli.

La Camera,

premesso che:

il problema delle «pensioni d'annata», in altre parole dei trattamenti di quiescenza che perdono con il passare del tempo gran parte del loro valore e del loro potere d'acquisto, sta diventando sempre più angoscioso per milioni di famiglie che non arrivano materialmente alla fine del mese;

questa condizione rappresenta un costo umano, sociale e politico difficilmente sopportabile;

il problema dell'adeguamento delle pensioni, la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 30, diventa un elemento essenziale di tutte le prossime contrattazioni,

riconoscere l'esistenza della questione sarebbe una dichiarazione d'intenzioni, cui conseguirebbe la traslazione di questa problematica nell'ambito delle prossime contrattazioni; ciò impedirebbe che, com'è avvenuto in passato, si facciano accordi ignorando l'esistenza dei lavoratori in quiescenza del settore,

impegna il Governo

a riconoscere l'esistenza della questione e ad adottare iniziative normative, che ne impediscano il riprodursi esasperato per l'avvenire, nonché a prevedere, nei limiti consentiti dai vincoli di bilancio, forme di adeguamento dei trattamenti pensionistici con riferimento anche alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori.

9/2145-B/4 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Biondi, Nan.

La Camera,

premesso che:

le pensioni, sia pubbliche che private, debbono considerarsi, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, retribuzioni differite nel tempo e che, pertanto, debbono mantenere un potere d'acquisto che non si discosti eccessivamente da quello degli stipendi e salari correnti;

le pensioni sono escluse dalle trattative per i rinnovi (sia aziendali che nazionali) dei contratti di lavoro e vengono a perdere ogni anno qualcosa come il 4-5 per cento del loro potere d'acquisto e, pertanto, a dieci anni dall'andata in quiescenza, il trattamento economico dei pensionati si riduce di circa il 50 per cento;

tale fenomeno viola principi morali e costituzionali e richiede pertanto un immediato intervento dell'esecutivo,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per impedire che le pensioni perdano il loro potere d'acquisto e finiscano per assumere un valore puramente assistenziale, se non addirittura simbolico.

9/2145-B/5 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Fiori, Landolfi.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10), si assume che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento tali da garantire fondi d'investimento « comparabili » al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;

i gestori dei fondi pensione non debbono tassativamente avere anche le capacità di specializzazione finanziaria richiesta per tale possibilità,

impegna il Governo

con atto successivo, a subordinare il caso previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 10), all'autorizzazione preventiva della COVIP.

9/2145-B/6 Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

in molte aree industriali interessate da crisi strutturali in cui si sono innescati processi di dismissione e di conseguente ridimensionamento occupazionale si è cercato con la programmazione negoziata di porre in essere iniziative di reindustrializzazione per il rilancio economico ed occupazionale dei comprensori interessati;

molto spesso i processi di espulsione dai cicli produttivi hanno interessato lavoratori con una età contributiva e anagrafica elevata per i quali è oggettivamente difficile trovare nuova occupazione;

in assenza di una vera riforma degli ammortizzatori sociali questi lavoratori al termine del periodo di mobilità previsto ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, si trovano fuori da ogni tutela e impossibilitati ad andare in pensione;

il problema si accentua in particolar modo nelle aree depresse del Sud ma anche del Nord con fenomeni di nuova indigenza;

la stessa formazione professionale vede i suddetti lavoratori marginali nei programmi di recupero e reinserimento lavorativo,

impegna il Governo

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare le opportune iniziative, nelle aree interessate da strumenti della programmazione negoziata, al fine di favorirne il rilancio, di concerto con le organizzazioni sindacali, volte a introdurre una serie di deroghe al nuovo regime previdenziale, prevedendo la possibilità per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, ultracinquantenni e con più di 32 anni di contribuzione, di poter accedere alla pensione al termine dei periodi di mobilità previsti per legge.

9/2145-B/7 Molinari, Adduce, Burtone, Meduri.

La Camera,

premesso che:

i requisiti psico-fisici attitudinali necessari per esercitare professionalmente l'attività di controllore del traffico aereo sono legati anche all'età in quanto le capacità di reazione si riducono con l'avanzare del tempo;

la professione di controllore del traffico aereo ha un impatto usurante,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie ad abbassare l'età pensionabile dei controllori del traffico aereo, prevedendo che per tale tipologia di lavoratori l'età di pensionamento non superi i 57 anni così come mediamente avviene negli altri paesi comunitari.

9/2145-B/8 Pasetto, Carbonella, Rosato, Tuccillo, Gentiloni Silveri.

La Camera,

premessi che:

il progetto di legge in esame, all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), prevede che il Governo debba individuare modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari realizzate su base contrattuale collettiva, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine previsto;

il medesimo progetto di legge stabilisce che a tale fine il Governo debba prevedere che il conferimento possa essere destinato ai soggetti possibili istitutori di forme pensionistiche complementari da realizzarsi su base contrattuale collettiva senza, peraltro, operare distinzioni in ordine ai reciproci rapporti fra di essi;

tale previsione pone rilevanti problemi interpretativi e, specialmente, attuativi, attinenti in particolar modo ai meccanismi operativi attraverso i quali le opzioni di scelta dell'aderente possano essere espresse,

impegna il Governo

a disporre, in sede di attuazione della delega conferita, che il rinvio contenuto

all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), alle forme previdenziali richiamate debba essere inteso e realizzato, per il caso in cui operi il principio del « silenzio-assenso » stabilito dal progetto di legge stesso, nel senso maggiormente favorevole alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, tenendo nella massima considerazione la rilevanza sociale dello sviluppo dei sistemi di previdenza complementare, in accordo con i principi stabiliti dalla legge di riforma del sistema previdenziale n. 335 del 1995.

*9/2145-B/9 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Delbono.

La Camera,

premessi che:

il progetto di legge in esame, all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), prevede che il Governo debba individuare modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari realizzate su base contrattuale collettiva, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine previsto;

il medesimo progetto di legge stabilisce che a tale fine il Governo debba prevedere che il conferimento possa essere destinato ai soggetti possibili istitutori di forme pensionistiche complementari da realizzarsi su base contrattuale collettiva senza, peraltro, operare distinzioni in ordine ai reciproci rapporti fra di essi;

tale previsione pone rilevanti problemi interpretativi e, specialmente, attuativi, attinenti in particolar modo ai meccanismi operativi attraverso i quali le opzioni di scelta dell'aderente possano essere espresse,

impegna il Governo

a disporre, in sede di attuazione della delega conferita, che il rinvio contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), alle forme previdenziali richiamate debba essere inteso e realizzato, per il caso in cui operi il principio del « silenzio-assenso » stabilito dal progetto di legge stesso, nel senso maggiormente favorevole alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, tenendo nella massima considerazione la rilevanza sociale dello sviluppo dei sistemi di previdenza complementare, in accordo con i principi stabiliti dalla legge di riforma del sistema previdenziale n. 335 del 1995.

*9/2145-B/10 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Benvenuto, Fluvi, Coluccini, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Bellini, Motta, Trupia, Sciacca, Diana.

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge in esame, all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), prevede che il Governo debba individuare modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari realizzate su base contrattuale collettiva, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine previsto;

il medesimo progetto di legge stabilisce che a tale fine il Governo debba prevedere che il conferimento possa essere destinato ai soggetti possibili istitutori di forme pensionistiche complementari da realizzarsi su base contrattuale collettiva senza, peraltro, operare distinzioni in ordine ai reciproci rapporti fra di essi;

tale previsione pone rilevanti problemi interpretativi e, specialmente attuativi, attinenti in particolar modo ai mec-

canismi operativi attraverso i quali le opzioni di scelta dell'aderente possano essere espresse,

impegna il Governo

a disporre, in sede di attuazione della delega conferita, che il rinvio contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), alle forme previdenziali richiamate debba essere inteso e realizzato, per il caso in cui operi il principio del « silenzio-assenso » stabilito dal progetto di legge stesso, nel senso maggiormente favorevole alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, tenendo nella massima considerazione la rilevanza sociale dello sviluppo dei sistemi di previdenza complementare, in accordo con i principi stabiliti dalla legge di riforma del sistema previdenziale n. 335 del 1995.

*9/2145-B/48 (*Testo modificato nel corso della seduta*). Di Giandomenico.

La Camera,

premesso che:

l'ultimo contratto stipulato dalle parti in relazione alle attività ferroviarie ha riproposto con evidenza la problematica connessa ai permessi di viaggio (ex concessioni di viaggio), in particolare le modalità ed i costi della loro fruizione per gli ex lavoratori,

impegna il Governo

sulla scorta del principio costituzionalmente garantito del divieto di *reformatio in peius*, di non modificare in peggio le concessioni di viaggio nei confronti dei ferrovieri in pensione, ossia nei confronti di coloro che hanno oramai acquisito tale diritto in forza di legge e non possono rientrare tra i soggetti destinatari della contrattazione collettiva, per essere la loro regolamentazione affidata esclusivamente alla normativa generale.

9/2145-B/11 Castagnetti, Delbono.

La Camera,

premessi che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco della vigenza contrattuale;

dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995, al contrario, i pensionati dell'allora Ente poste italiane si trovarono estromessi da tali benefici,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza per risolvere il problema degli ex dipendenti dell'Ente poste andati in quiescenza nel biennio 1994-1995 che al momento della collocazione a riposo, durante la vigenza del contratto triennale, hanno visto riconosciuto lo stipendio, e di conseguenza una pensione, calcolata solo sui dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con l'esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.

9/2145-B/**12** Camo, Delbono.

La Camera,

premessi che:

l'innalzamento dell'età pensionabile per i ballerini e tescicorei, dipendenti degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, costringerà i medesimi a continuare, senza averne più le capacità fisiche, una attività lavorativa che per sua natura presuppone forza fisica, agilità e vigore;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a ridurre il limite di età per il collocamento a riposo della categoria dei ballerini e dei tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate.

9/2145-B/**13** (ulteriore formulazione).

Strano, Anedda, Trantino, Catanoso, Fatuzzo, Paolone, La Russa, Garnerò Santanchè.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

9/2145-B/**14** Perrotta.

La Camera,

premessi che:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 50, ultimo periodo prevede che « Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

la citata disposizione, stando alla sua dizione testuale, non sembra solo delegare il Governo a razionalizzare e semplificare le norme in materia di previdenza

agricola al fine di predisporre un apposito testo unico, ma anche a realizzare una vera e propria riforma sostanziale del sistema previdenziale in agricoltura;

a tal fine i principi fissati come linee guida della delega al Governo appaiono non sufficientemente circostanziati e troppo generici;

la riforma della previdenza agricola, invece, necessita di principi e criteri sufficientemente chiari e circostanziati, considerata la delicatezza e complessità della materia, nonché le implicazioni di carattere sociale, economico, produttivo e ambientale connesse all'eventuale modifica del sistema previdenziale agricolo;

impegna il Governo

a garantire, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 50, ultimo periodo, del provvedimento in esame, il recepimento delle seguenti indicazioni:

a) rivedere le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, come modificate dall'articolo 9-ter, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernenti la determinazione induttiva del fabbisogno di manodopera, sulla base di criteri oggettivi;

b) prevedere una contribuzione speciale ed adeguata per i lavoratori stagionali ed occasionali, con modalità di pagamento semplificate;

c) introdurre sistemi premianti, mediante agevolazioni contributive mirate, per le aziende che occupano manodopera per un numero rilevante di giornate o che ne incrementano il numero;

d) recepire le indicazioni contenute nell'avviso comune per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura sottoscritto il 4 maggio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle parti sociali agricole;

e) equiparare l'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea;

f) favorire l'istituzione, quale struttura dell'INPS, di un'apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali.

9/2145-B/15 Santori.

La Camera,

impegna il Governo

ad estendere gradualmente la platea dei beneficiari dell'elevazione a 516,45 euro delle pensioni al minimo a tutti gli invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi ai quali è stato attribuito il cento per cento di invalidità.

9/2145-B/16 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Bottino.

La Camera,

impegna il Governo

a riconoscere ai lavoratori parenti di soggetti disabili gravi l'applicazione di un regime previdenziale più favorevole che consenta la conciliazione dei tempi lavorativi con la cura dei soggetti disabili, in particolare provvedendo ad individuare opportune modalità di copertura contributiva per i minori periodi contributivi utilizzati per accudire i soggetti disabili.

9/2145-B/17 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Duilio.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità con ridotta autonomia personale

correlata all'età i benefici previdenziali in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica consentendo la facoltà di procedere al riscatto degli anni mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

9/2145-B/**18** Squeglia, Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori, in particolare di quelli dipendenti dalle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.

*9/2145-B/**19** Lusetti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione del Casellario delle posizioni previdenziali come scelta per un maggior controllo dei percorsi lavorativi di ciascun cittadino;

è necessario evitare che aspetti burocratici e di disorganizzazione della pubblica amministrazione si riflettano negativamente sui diritti pensionistici dei lavoratori, in particolare di quelli dipendenti dalle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo

a prendere iniziative atte ad individuare più stringenti forme di tutela per garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.

*9/2145-B/**67** Montecchi, Ruzzante, Magnolfi.

La Camera,

impegna il Governo

a consentire, per le forme pensionistiche complementari su base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a convenzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ferma restando l'approvazione preventiva da parte del Covip di dette convenzioni, tenuto conto in particolare dell'esigenza di garantire la trasparenza dei contratti e la titolarità in capo al Fondo pensione dei diritti di voto.

9/2145-B/**20** Gastaldi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a garantire, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, che la normativa in corso di approvazione ricomprenda anche i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione a progetto e l'attività degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoratore dipendente.

9/2145-B/**21** Annunziata.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a garantire, in sede di predisposizione dei relativi decreti legislativi di attuazione, che la normativa in corso di approvazione comprenda la definizione di un rendimento minimo per il lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 1 e 2, pari almeno a quello che avrebbe maturato mantenendolo presso il proprio datore di lavoro.

9/2145-B/**22** Carbonella.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale

premessi che:

tra le deleghe ricomprese nel disegno di legge in discussione compare la ridefinizione della disciplina della totaliz-

zazione dei contributi versati in varie gestioni, casse o fondi ai fini di un unico trattamento di pensione;

nello specifico, la totalizzazione sarà possibile in tutti i casi e cioè sia nel caso in cui il lavoratore non raggiunga il diritto a pensione in nessuna gestione, sia nel caso in cui il lavoratore maturi il diritto a pensione in una gestione. Il cumulo gratuito dei contributi sarà possibile, però, solo a certe condizioni: aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età o aver maturato complessivamente almeno 40 anni di contribuzione. Inoltre sarà possibile cumulare i periodi di contribuzione versati nelle varie gestioni solo se la loro durata è pari almeno a 5 anni di contributi;

la norma appare estremamente restrittiva e penalizza soprattutto le lavoratrici che, rispetto al compimento dell'età pensionabile, dovrebbero aspettare almeno 5 anni per poter cumulare i vari spezzoni assicurativi ed avere diritto ad un unico trattamento di pensione;

la norma appare penalizzante anche nei confronti di quei lavoratori che per la peculiarità del loro lavoro continuano ad avere un'età pensionabile più bassa rispetto a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori;

il periodo di 5 anni di contribuzione appare poi del tutto incomprensibile o meglio è comprensibile ma solo con riferimento al costo della totalizzazione e quindi alla necessità manifestata dal Governo che molte posizioni di lavoratori e lavoratrici rimangano « silenti » e quindi non diano luogo all'erogazione di alcuna prestazione,

impegna il Governo

a estendere la disciplina della totalizzazione dei contributi al compimento dell'età pensionabile e per tutti i periodi di contribuzione versata indipendentemente dalla durata.

9/2145-B/**23** Ruggieri.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a definire una disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, nonché della totalizzazione dei contributi maturati nell'ambito di altre gestioni previdenziali obbligatorie, prevedendo altresì forme di contribuzione figurativa a copertura dei periodi di inattività per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione a progetto e gli incaricati delle vendite a domicilio.

9/2145-B/**24** Santino Adamo Loddo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a prevedere forme di agevolazioni fiscali per la previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da tendere alla totale deducibilità dei contributi versati dal lavoratore dipendente o autonomo alle forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali.

9/2145-B/**25** Tonino Loddo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a far sì che in sede di revisione della tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del disegno di legge in esame si identifichino misure atte a prevedere il dimezzamento dell'aliquota attuale.

9/2145-B/**26** Marino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché sia prevista una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, tale da garantire un adeguato ampliamento del massimale deducibile.

9/2145-B/**27** Fusillo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere al ribasso i requisiti di età anagrafica per le lavoratrici.

9/2145-B/**28** Rocchi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

premesso che:

le disposizioni introdotte in materia di pensionamento di anzianità fanno sì che continuino ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, le disposizioni della normativa vigente prima della entrata in vigore della legge delega:

ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 1° marzo 2004, e che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa;

ai lavoratori dei Fondi di solidarietà di settore, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema

di ammortizzatori sociali), per i quali siano già intervenuti al 1° marzo 2004 gli accordi sindacali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative, al fine di estendere la platea di lavoratori ai quali si continuerà ad applicare la normativa vigente prima della entrata in vigore della legge delega, inserendovi tra gli altri i lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

9/2145-B/**29** Reduzzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione, più specificamente, agli obblighi previdenziali dei prestatori di lavoro occasionale,

impegna il Governo

a prevedere forme di incentivo per gli imprenditori che assumono lavoratori ultracinquantenni dipendenti di imprese interessate da processi di crisi, prevedendo tra l'altro la completa fiscalizzazione degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato un lavoratore dipendente di impresa dichiarata in stato di insolvenza ed ammessa alle procedure di amministrazione straordinaria ovvero iscritto alle liste di mobilità o comunque interessato da processi di riduzione del personale ovvero ammesso agli interventi straordinari di integrazione salariale di cui alla legge 27 luglio 1991, n. 223.

9/2145-B/**30** Banti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge 2145-B, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in relazione alle disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente affinché al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applichino le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104;

ad adottare tutte le misure necessarie a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai contratti di locazioni rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità, nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari.

9/2145-B/**31** Ladu.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono stati riconosciuti dei benefici economici per il personale di enti pubblici che possedevano la qualifica di direttore o consigliere capo, applicabili, secondo l'articolo 33 del regolamento di pre-

videnza dell'INPS, anche al personale pari grado già in pensione, attraverso la rivalutazione del trattamento pensionistico;

l'INPS ha applicato la norma suddetta solo al personale in servizio, portando i lavoratori a promuovere dei ricorsi al TAR per ottenere l'accoglimento delle loro istanze, accolte in sede giudiziaria;

il ricorso dell'INPS al Consiglio di Stato solo contro alcuni pensionati ex dirigenti, circa 50, e non contro altri, ha generato una situazione di disparità tra lavoratori con identica posizione professionale ed identica situazione previdenziale, ai quali è stata inoltre chiesta la restituzione delle somme già erogate negli anni precedenti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di impegnare l'INPS a superare la situazione di disparità di trattamento, che si trovano a vivere i pensionati ex dirigenti dell'INPS, uniformando il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, riportando gli elementi di retribuzione a quelli previsti dai benefici della legge e quindi ripristinando il trattamento pensionistico che già veniva praticato o quantomeno, in subordine, a disporre l'abbandono dell'azione di recupero degli importi da parte dell'INPS, oggetto di ripetizione di indebito pensionistico riguardante 46 ex funzionari INPS, derivante da sentenze favorevoli del TAR del Lazio, poi riformate nel successivo grado di giudizio con sentenze definitive del consiglio di Stato.

9/2145-B/**32** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Bellini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a ridefinire la materia pensionistica;